



FONDAZIONE
“LUIGI E ELEONORA GONZAGA”
MANTOVA
ONLUS

STATUTO

INDICE

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 2.SCOPI E FINALITA'

Art. 3.PATRIMONIO

Art. 4.MEZZI FINANZIARI

AMMINISTRAZIONE

Art. 5.ORGANI

Art. 6.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7.DECADENZA DIMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Art. 8.POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9.FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10. INDENNITA' DI CARICA

Art. 11. VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12. COMPITI DEL PRESIDENTE

ESERCIZIO

Art. 13. SEGRETARIO DIRETTORE

Art. 14. ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Art. 15. CONTABILITA' E BILANCIO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16. DURATA, TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE

Art. 17. RINVIO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Istituzione, che trae origine dalla fusione disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 6/84/ass del 05/01/1984 degli "Istituto Gonzaga ed Opere Pie annesse" di cui al R.D. di Raggruppamento in data 6 Marzo 1939, assume, fino alla data del presente provvedimento, la denominazione di unico Ente "Istituto Luigi ed Eleonora Gonzaga"

La Fondazione "Luigi e Eleonora Gonzaga", persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l'acronimo "Onlus" verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica.

La Fondazione "Luigi e Eleonora Gonzaga" ha sede in Mantova, via Frattini n. 26.

La Fondazione, potrà istituire, nei termini di legge, altre sedi sia nel Comune di Mantova, che in quello di altri comuni lombardi, anche acquisendo, incorporando, fondendosi o consorziandosi con altre istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi statutari.

Art. 2 SCOPI E FINALITA'

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare si propone come obiettivo lo scopo di combattere i fenomeni tipici della società odierna interessanti l'età evolutiva, il disagio sociale e l'emarginazione in genere: ciò anche attraverso la realizzazione di iniziative attuabili mediante terapie di socializzazione, sensibilizzazione, formazione e lavoro. Al fine di favorire la realizzazione di una rete organica e integrata di

servizi socio sanitari ed educativo formativo sul territorio, l'Istituzione mette a disposizione i propri servizi collaborando con gli Enti Locali all'assunzione delle scelte programmatiche e collegandosi con tutti gli Enti ed organismi interessati.

La Fondazione potrà inoltre svolgere - nei limiti di cui all'art. 10 Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997- attività connesse a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai Beni, Mobiliari ed Immobiliari descritti nell'Inventario appositamente redatto, ricevuti con l'atto di trasformazione dell'IPAB "Luigi e Eleonora Gonzaga", nonché dai beni successivamente ricevuti od acquisiti a qualsiasi titolo.

I beni destinati allo svolgimento dell'attività statutaria sono inalienabili; gli altri costituiscono il patrimonio disponibile ed alienabile.

Art. 4 MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- rendite patrimoniali, anche derivanti da beni affidati temporaneamente alla Fondazione;
- contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività comune a quelle istituzionali.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

AMMINISTRAZIONE

Art. 5 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Le cariche hanno durata rispettivamente di 5 anni a decorrere dalla data di insediamento.

Art. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 membri di cui:

- 2 nominati dall'Assessorato alla Famiglia e Politiche Sociali della Regione Lombardia, tra i quali viene individuato il Presidente della Fondazione;
- 4 nominati dal Sindaco del Comune di Mantova
- 1 nominato dal Presidente della Fondazione della Comunità della Provincia di Mantova

Art. 7 . DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI

CONSIGLIERI

I membri del Consiglio decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso previa contestazione degli addebiti in forma scritta, nei seguenti casi :

- a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- in caso di grave violazione delle norme statutarie;
- in conseguenza di atti che arrechino grave danno al patrimonio o pregiudizio al buon nome della Fondazione.

In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, o qualora si verifichi una delle cause di decadenza dalla carica di consigliere, l'Istituto preposto alla nomina, provvederà alla sostituzione.

L'incarico dei nuovi membri così nominati scadrà insieme agli altri al termine dell'originario quinquennio.

Art. 8 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione e determina l'indirizzo politico-amministrativo della stessa definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, e verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla nomina del Vice Presidente;
- delibera i Programmi della Fondazione;
- approva il Bilancio d'esercizio annuale;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti;
- delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili;

- provvede, se necessario, alla nomina del Segretario Direttore e degli eventuali Dirigenti Responsabili dei vari servizi, determinandone gli obiettivi ed il trattamento economico.
- provvede alla nomina del Membro dell'Organo di revisione;
- delibera il Regolamento di organizzazione ed amministrazione;
- delibera eventuali poteri e deleghe da conferire al Presidente, in aggiunta a quelli a lui conferiti per statuto;
- delibera eventuali convenzioni ed accordi di partecipazione o collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende;
- delibera eventuali modifiche od integrazioni statutarie;
- nomina i professionisti consulenti della Fondazione.
- pronuncia la decadenza dei Consiglieri ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

Art. 9 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente, salvo quanto previsto in sua assenza dai successivi art.li 11, e 12, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni vengono approvate con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili per le quali è richiesta la maggioranza qualificata dei 6/7 dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, per iniziativa del Presidente:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio;
- su richiesta scritta motivata di almeno tre Consiglieri;
- ogni qual volta sia necessario per il funzionamento della Fondazione.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati almeno cinque giorni prima della riunione per posta; in caso di urgenza la convocazione dovrà avvenire almeno 24 ore prima della seduta.

Gli avvisi di convocazione, previo accertamento della disponibilità dei Consiglieri, possono altresì essere inviati per posta elettronica o fax.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e se nessuno dei Consiglieri si oppone.

I verbali delle riunioni vengono redatti a cura del Segretario Direttore e firmati dal presidente e dal Segretario stesso.

In caso di impedimento od assenza del Segretario Direttore, un membro del Consiglio di Amministrazione svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 10 RIMBORSO SPESE

Le funzioni svolte dai Consiglieri sono gratuite. Sono rimborsate le sole spese effettivamente sostenute per l'espletamento del loro incarico.

Art. 11 VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in occasione della prima seduta, presieduta dal Presidente, elegge, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio.

Art. 12 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e svolge compiti di indirizzo e coordinamento; è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o temporaneo impedimento.

Spetta al Presidente:

1. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
2. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
3. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
5. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
6. assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
7. esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione, nonché quelle di straordinaria amministrazione che gli venissero delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

ESERCIZIO

Art. 13 SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore, quando nominato, è il responsabile del personale della Fondazione e pone in essere tutti gli atti necessari a garantirne il regolare funzionamento in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio; gli compete altresì l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, la tenuta contabile e la predisposizione del Bilancio di cui a successivo art. 15 .

Il Segretario Direttore è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del codice civile.

Il rapporto di lavoro del Segretario Direttore, quando nominato, è regolato da contratto di diritto privato avente durata di 5 anni, rinnovabile.

Art. 14 L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal revisore dei Conti, fatti salvi ulteriori controlli previsti per le persone di diritto privato di cui alla vigente normativa.

Il revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dopo l'insediamento, a maggioranza assoluta; deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili ovvero agli ordini o albi professionali contabili.

Il Revisore rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore può partecipare, dietro richiesta propria o su invito del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso, e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga opportuni per l'esercizio delle proprie funzioni di controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito al Consiglio.

Sono osservate in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 2403 e ss. del codice civile

Il Compenso del revisore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle tariffe professionali vigenti.

Art. 15 CONTABILITA' E BILANCIO

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa redatti secondo le disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo

La gestione economico-finanziaria della Fondazione si uniforma al principio del pareggio di bilancio.

Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettere D ed E, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997, per la realizzazione degli scopi e delle finalità sociali.

Il servizio di cassa è esercitato da apposito Istituto Bancario designato dal Consiglio di Amministrazione, previa stipula di idonea convenzione.

I pagamenti e le riscossioni possono essere effettuati sulla base di mandati e reversali.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 DURATA, TRASFORMAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 28 del codice civile, il Consiglio di amministrazione con la maggioranza dei 6/7 dei suoi componenti, delibera la trasformazione o lo scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, il Patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera F, Decreto Legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

Art. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile, le Leggi, le Circolari ed i Regolamenti in materia di Fondazioni e di Onlus.